

Comune di Montefelcino

Provincia di Pesaro Urbino

Regolamento sul Compostaggio Domestico

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2017.

Publicato all' albo Pretorio dal 26/07/2017 al 10/08/2017 (dopo la pubblicazione della delibera di approvazione del medesimo) per 15 gg. consecutivi, senza seguito di ricorsi ed opposizioni.

Montefelcino,_____.

Il Segretario Comunale
Dr. Bartolucci Romano

INDICE

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

Articolo 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

Articolo 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

Articolo 6 - Iter procedurale e formazione

Articolo 7 - Riduzione tariffaria

Articolo 8 - Verifiche e controlli

Articolo 9 - Registro comunale compostatori

Articolo 10 - Altre disposizioni

Articolo 11 - Norme di rinvio

Articolo 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 13 - Modulistica allegata

ART. 1 – Principi e finalità

Incentivare e disciplinare la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.

L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

ART. 2 – Definizioni

Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii.i “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici., raccolti in modo differenziato.”

Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani,effettuato **da utenze domestiche**, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.

Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio Igiene Urbana.

ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa comunale sui rifiuti, che si impegnano a ridurre il conferimento al circuito di raccolta porta a porta o al Centro di Raccolta Differenziata di riferimento dei rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, e che rispondano ai requisiti di seguito indicati.

I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

- a) Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abituario, e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
- b) Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio; il terreno di cui si ha la proprietà, deve essere ricompreso nel territorio comunale; sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;
- d) Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;
- e) Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino; non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni la propria abitazione ad eccezione dei terreni di proprietà o assegnati con provvedimento comunale.

Tali scarti devono provenire esclusivamente dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento.

Gli organismi collettivi, così come definiti dal DM Ambiente 266/2016 (“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato”), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal DM sopra richiamato

Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.


ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio.

- a) La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti..
- b) Il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, sugli scopi della propria nuova attività di compostaggio domestico, a non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione e/o il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale incaricato dall'Amministrazione Comunale (da qui in avanti anche semplicemente “Gestore”), da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.


Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti,

attraverso contenitori posizionati all'aperto e poggiati su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:

Compostaggio in cumulo all'aperto e in cumulo in fossa: ricorda la letamaia fatta dai nostri nonni e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'areggiamento. Per il cumulo all'aperto le dimensioni minime dovranno essere di, 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,0 mentre per il cumulo in fossa il volume potrà essere ricompreso fra 36-255 lt. a secondo del numero di componenti del nucleo familiare. L'utilizzo del metodo di cumulo all'aperto è consentito solamente nelle aree rurali mentre per quello in fossa, dovranno essere rispettate le distanze previste dal codice civile.



b) Compostiera artigianale auto costruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento; il volume non dovrà eccedere i 310 litri



c)Compostiera “prefabbricata”: contenitore areato di capienze varie (in genere da 310 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida;



E’ obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l’accumulo di percolato.

ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

1. E’ obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo. E’ consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare.
2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l’azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.
3. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella

proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Sono compostabili le seguenti sostanze:

- a) Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce)
- b) Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame
- c) Cartone, segatura e trucioli di legno non trattato
- d) Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura
- e) Cenere di legna.

E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) legno verniciato
- b) olio di frittura
- c) lettiere di animali domestici
- d) tessuti
- e) sostanze contenenti acidi
- f) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Di seguito una tabella riassuntiva:

COSA CONFERIRE

😊😊 molto indicato

😊 adatto, con i consigli della tabella

😞 assolutamente sconsigliato

Leg.	Tipologia	Indicazioni e consigli
😊😊	Scarti di frutta e verdura, scarti vegetali del piatto (crudi e cotti)	Sono molto indicati e costituiscono la base per un ottimo compost
😊😊	Fiori recisi, piante appassite	Se ci sono parti legnose è meglio prima sminuzzarle
😊😊	Pane rafferma o ammuffito	Ridurre prima in piccoli pezzi
😊😊	Fondi di caffè, filtri di tè	Anche il filtro si può riciclare
😊	Bucce di agrumi non trattati	Non superare la normale quantità di un consumo familiare
😊	Avanzi di cibo come pasta, riso, piccole quantità di carne, pesce e salumi	Non esagerare nelle quantità per evitare il proliferare di moscerini; coprire con terra o rimescolare
😊	Cartone	Avviare alla raccolta differenziata; pezzi di cartone non trattato possono essere utili per "asciugare" un cumulo troppo bagnato
😞	Riviste, stampe a colori, carta patinata	Avviare alla raccolta differenziata
😞	Filtri aspirapolvere	Non sono indicati
😞	Tessuti, cuoio	Avviare alla raccolta differenziata
😊😊	Foglie	Se sono secche, inumidirle
😊😊	Sfalci d'erba	Far appassire; mescolare con altro materiale (ved. rapporto C/N); evitare quantitativi esagerati e sovraccarichi di sola erba falciata; rimescolare periodicamente
😊😊	Rami, trucioli, scarti del giardino	Ottimo materiale per la struttura del cumulo; sminuzzare o meglio sibrare
😊😊	Scarti dell'orto	Evitare le piante infestate o malate
😊	Pollina, letame, deiezioni animali	Materiali ricchi di azoto e di elementi nutritivi; rimescolare il cumulo e coprire
😞	Scarti di legname trattato o verniciato	Non indicati; conferire al sistema di raccolta/riciclaggio previsto

Fonte: Consorzio Italiano Compostori

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

ART. 6 - Iter procedurale e formazione

L'adesione al compostaggio domestico è, nella fase disciplinata dal presente regolamento, su base volontaria.

Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della riduzione del tributo TARI, devono:

- presentare istanza, esclusivamente su modello predisposto dall'Amministrazione o dal Gestore e disponibile sul sito <http://www.comune.montefelcino.ps.it> o presso l'ufficio Tecnico (Fac-simile: Allegato A)

Gli utenti che già praticano il compostaggio domestico e che usufruiscono della riduzione del tributo TARI, devono:

- presentare dichiarazione di sussistenza delle condizioni richieste dal presente Regolamento, esclusivamente su modello predisposto dall'Amministrazione o dal Gestore e disponibile sul sito <http://www.comune.montefelcino.ps.it> o presso l'ufficio Tecnico (Fac-simile: Allegato A-bis)

Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.

Il soggetto che presenta l'istanza è obbligatoriamente persona fisica intestataria di utenza TARI.

In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, donazione, successione, ecc) dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o procedere con una comunicazione di cessazione della stessa.

In caso di accoglimento favorevole dell'istanza, che verrà comunicata telefonicamente, via e-mail o per posta, ai recapiti indicati, e su richiesta dell'utente, verrà concessa una compostiera in comodato d'uso gratuito che potrà essere ritirata presso il luogo e con le modalità indicate nella comunicazione di accettazione istanza. (Fac-simile: Allegato B)

Spetta una sola compostiera per utenza domestica.

In caso di abitazione occupata a titolo di locazione, il locatario, intestatario TARI, potrà richiedere la compostiera, ricorrendone i requisiti, ma la stessa rimarrà in dotazione all'abitazione per cui è stata richiesta e non potrà essere trasferita ad altra abitazione. Sarà necessaria quindi la comunicazione di cessazione della pratica compostaggio presso il suddetto immobile e relativa restituzione dell'attrezzatura qualora affidata in comodato d'uso gratuito.

L'affidamento potrà essere revocato con provvedimento dell'ufficio competente ufficio per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio

determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.

E' vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro delle stesse da parte dell'Amministrazione o dal Gestore.

All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio .

Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro, l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici ambiente competenti, con le modalità di seguito indicate

Gli utenti che intendano cessare la pratica dell'autocompostaggio domestico (per motivazioni di carattere soggettivo e/o oggettivo) dovranno presentare istanza su modello predisposto dall'Amministrazione e/o dal Gestore (Fac-simile: Allegato C) disponibile sul sito <http://www.comune.montefelcino.ps.it> o presso l'ufficio Tecnico e nel caso abbiano una compostiera, concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di consegna, al fine di garantire il corretto trattamento/smaltimento dell'eventuale materiale residuo.

ART. 7 Riduzione tariffaria

La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria, ove non stabilita dal vigente regolamento comunale (IUC/TARI) viene definita contestualmente alla redazione del PIANO FINANZIARIO di determinazione dei costi del Servizio di Igiene Urbana, essa è direttamente correlata con la riduzione dei rifiuti organici conferiti in piattaforma e basata sulla stima rifiuti prodotti e conferiti risultanti dal consuntivo dell'anno precedente. I dati di produzione dei rifiuti, contenuti nel Piano Finanziario, consentono di determinare per le categorie domestiche la produzione dei rifiuti attesa procapite e per classi di famiglie.

La riduzione tariffaria si traduce in una riduzione annua del 20% sulla tariffa nella parte fissa e variabile della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai per tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico ed è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall'accettazione dell'istanza.

Con le stesse modalità sopra indicate cessa la riduzione tariffaria in caso di domanda di cessazione da parte dell'utente.

Qualora, a seguito di apposita verifica da parte dell'Amministrazione e/o del Gestore, venga accertato, la mancata utilizzazione della compostiera o un utilizzo improprio, all'utente verrà revocata d'ufficio la riduzione TARI con decorrenza dalla data di verifica.

Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di revoca; 24 mesi saranno richiesti in caso di 2° provvedimento di revoca

ART. 8 - Verifiche e controlli

La competenza alle verifiche e ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale o agli incaricati Comunali.

Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche gli addetti al controllo del Gestore del Servizio, nominati con provvedimento del Sindaco.

L'Amministrazione comunale e/o il Gestore può disporre, in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento con rilascio di apposito verbale (Fac-simile: Allegato D).

L'utente interessato dal presente Regolamento, è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, la riduzione sarà revocata, con provvedimento dell'ufficio competente preposto a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle verifiche, con le conseguenze indicate al precedente art.7.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, verrà rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale.

Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.

In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione tributo.

ART. 9 - Registro compostatori

Il Comune di Montefelcino e/o il Gestore si impegna a redigere un **registro compostatori** contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.

Tale Registro può essere trasmesso alla Regione Marche nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale.

ART. 10 - Altre disposizioni

Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.

Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il Centro di Raccolta Differenziata di riferimento o fare richiesta di ritiro a domicilio tramite il servizio rifiuti ingombranti.

Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.

E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.

E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.

E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.

Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.

E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.i , ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale,regionale e comunale.

ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Montefelcino.

ART. 13 – Modulistica allegata

La modulistica allegata, è un fac-simile redatta per cercare di rispondere al meglio ai requisiti richiesti dalla normativa vigente ma si rimanda all'Amministrazione comunale e/o al Gestore la predisposizione e la pubblicazione dei modelli originali che verranno adottare per rispondere al meglio alle esigenze organizzative del servizio.

Modello (A): fac-simile richiesta di compostaggio e riduzione tributo TARI rifiuti con contestuale iscrizione Albo Compostatori;

Modello (A-bis): fac-simile dichiarazione di sussistenza delle condizioni richieste per la pratica di compostaggio domestico e riduzione tributo TARI;

Modello (B): fac-simile contratto di affidamento compostiera in comodato d'uso gratuito;

Modello (C): fac-simile comunicazione di cessazione pratica compostaggio domestico

Modello (D): Scherma di verbale di controllo sopralluogo

Modello (E): Ricevuta attività formativa/informativa